

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 2 aprile 2015

## **Circolare n. 5/2015**

### **Oggetto: Chiarimenti su Reverse Charge**

Gentile cliente,

dal 1° gennaio c.a. la Legge di Stabilità ha ampliato l'ambito di applicazione del Reverse Charge (vedi ns. circolare n. 1-2015 dell'8 gennaio 2015 e integrazione del 14 gennaio 2015).

A dirimere i tanti dubbi operativi non era stato sufficiente l'incontro di telefisco 2015, né le interpretazioni più o meno contrastanti dell'editoria specialistica, abbiamo dovuto attendere il 27 marzo c.a. per leggere la "Circolare n. 14/E" dell'Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa che fornisce chiarimenti e puntualizzazioni.

Per sollevare l'animo puntualizzo che al paragrafo 7 della citata circolare riporta: "... in relazione alle fatture emesse a partire da gennaio 2015... sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione delle sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi".

Invitando i soggetti interessati a leggere la circolare allegata sintetizzo alcuni principi da essa emergenti:

- 1) afferma chiaramente che la tabella Ateco 2007 deve essere utilizzata, non tanto per l'individuazione del codice del prestatore, bensì per individuare la "prestazione" da assoggettare a Reverse
- 2) le operazioni di completamento degli edifici ricomprendono nell'applicazione del Reverse anche gli interventi di manutenzione, ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (paragrafo 1.4)
- 3) l'art. 17, sesto comma, DPR 633/72 ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle seguenti prestazioni relative ad "edifici":
  - servizi di pulizia
  - demolizione
  - installazione impianti
  - completamento

Al punto 1.2 l'Agenzia precisa che per edificio si è inteso limitare ai fabbricati, e non alla più ampia categoria di beni immobili. La disposizione è riferita "...sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché a parti di essi... devono ricomprendersi anche gli edifici rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4".

- 4) restano escluse dal Reverse le cessioni di beni con posa in opera; "... in quanto tali operazioni, ai fini IVA costituiscono cessione di beni, e non prestazione di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
- 5) in presenza di un unico contratto d'appalto, comprensivo anche di prestazioni riconducibili alla lettera a-ter, relativo alla costruzione di un edificio, o interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia in una logica di semplificazione, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto "...distinguendo l'installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l'IVA secondo le modalità ordinarie all'intera fattispecie contrattuale".

Fatte queste note introduttive generali, invito a leggere la circolare allegata e ove Vi fossero dubbi siamo a Sua disposizione per assisterLa in una auspicabile corretta interpretazione.

A disposizione e a nome di tutti i collaboratori e dipendenti dello Studio, rinnovo gli Auguri di una serena Pasqua.

Lorenzo Perinetti

Allegato: Circolare Agenzia Entrate n. 14/E